

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

Modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, in materia di bilanci degli enti privati a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — La vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri sugli enti a carattere internazionalistico è stata diversamente caratterizzata dalla legge 28 dicembre 1982, n. 948, a seconda che essa venga esercitata su enti pubblici o su enti privati.

Per gli enti privati la legge n. 948 del 1982 ha previsto la vigilanza del Ministero degli affari esteri sulla destinazione dei finanziamenti, in maniera da verificare che i contributi concessi ai vari enti siano effettivamente utilizzati per i loro fini istituzionali.

Rispetto ai controlli esercitati sugli enti pubblici, l'attività di vigilanza nei confronti degli enti privati viene limitata in definitiva

all'esame del permanere delle condizioni per la concessione del contributo.

Il legislatore ha previsto tuttavia che questi enti privati siano assoggettati ad adempimenti contabili mutuati da disposizioni valide ed emanate per gli enti pubblici. Infatti, il secondo comma dell'articolo 3, di cui si propone la modifica, stabilisce che «detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 ...».

Il regolamento di cui trattasi è quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel corso di cinque anni di applicazione della legge sopracitata sono state incontrate notevoli difficoltà da parte degli enti nel redigere i bilanci secondo queste disposizioni.

È da tener presente infatti che usufruiscono di contributi ai sensi della legge n. 948 del 1982 anche associazioni di fatto, le cui entrate annuali complessivamente non superano i cinquanta milioni di lire; la maggior parte degli enti ha, inoltre, scritture contabili diverse da quelle tipiche della contabilità pubblica, con la conseguenza che la redazione dei bilanci secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 diventa un esercizio di traduzione, di trasferimento di poste da un tipo di scritture ad un altro artificialmente ricostruito; infine, la non semplicità di redazione dei bilanci secondo gli schemi pubblicistici impone agli enti il ricorso ad esperti con un aggravio, soprattutto per i più piccoli, del bilancio ed una conseguente decurtazione del contributo concesso.

Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione hanno rappresentato, rispetto alla precedente procedura di erogazione del contributo ai medesimi enti (consistente nell'invio al Ministero del conto consuntivo corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente), un notevole aggravio senza che ne sia scaturita una maggiore trasparenza gestionale degli enti stessi nè, per la stessa Amministrazione, una migliore attività di vigilanza.

Altri enti, rientranti nella competenza di altri Ministeri, non sono stati sottoposti a tali disposizioni (ad esempio, gli enti culturali vigilati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, alla cui situazione il legislatore si è ispirato al momento di approvare la legge per l'erogazione dei contributi agli enti a carattere internazionalistico).

Non sembra pertanto determinante ai fini di una corretta vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti concessi la compilazione da parte degli enti privati a carattere internazionalistico di bilanci secondo i dettami e gli schemi previsti nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza».